

**TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^a lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 25 settembre 2017, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nel procedimento civile in primo grado in materia di previdenza obbligatoria iscritto al n. 23312 del RGAC dell'anno 2014, vertente tra:

S.p.a., elett.n.te domic.ta in Praia a Mare (CS), Via C. Colombo n.4, presso l'Avv. Norina Scorza, che la rappr.nta e difende – ricorrente, riconvenuta

E

INPGI – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani “Giovanni Amendola”, elett.n.te domic.to in Roma, Via Nizza n.35, rappr.to e difeso dall'Avv. Loredana Leto – convenuto, riconveniente

DISPOSITIVO

definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:

- a) respinge le domande attoree;
- b) in accoglimento della riconvenzionale, condanna la società ricorrente al pagamento, in favore dell'Inpgi, della somma di €. 2.886,00, oltre le sanzioni civili sulla sorte dal 5/2/2014 al soddisfo;
- c) condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore dell'Inpgi, delle spese del giudizio, che liquida in €. 20,00 per spese e €. 1.800,00 per compensi.

**OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 4/7/2014 la DIGIESSE S.p.a. conveniva qui in giudizio l'INPGI.

Esposto: che il 21/2/2014 le era stato notificato verbale di accertamento Inpgi, col quale era stata intimata al pagamento della somma di €. 2.886,00 per contributi e sanzioni civili relativi “sostanzialmente” alla giornalista

, sulla base dell'assunto che questa avrebbe lavorato alle sue dipendenze senza contratto dal settembre al dicembre 2009 come corrispondente dall'area del Golfo di Policastro, realizzando quotidianamente, sotto le direttive impartite dal direttore della testata giornalistica televisiva ” servizi in vari

settori di informazione nell'area di sua competenza;

dedotta l'infondatezza di tala accertamento perchè (in sintesi): a) la

aveva in realtà lavorato per altra e diversa testata giornalistica, denominata “La

”, sotto la direzione di tale ;



l'unica referente della testata, proponendo e realizzando quotidianamente servizi televisivi, che erano preventivamente da lui valutati ed approvati, peraltro realizzandoli secondo le disposizioni da lui impartite, quanto a numero, durata, taglio, contenuti, tempi di consegna, garantendo la fornitura di almeno due servizi al giorno, e peraltro la copertura di ogni fatto rilevante potesse capitare, sia su sua iniziativa che su segnalazione/richiesta della direzione della testata televisiva.

_____, interrogato il 24/10/2013, ha sostanzialmente confermato tali assunti, seppur riferendosi ad indicazioni meramente occasionali anche da parte de

_____, interrogato il 7/10/2013, dipendente di _____ nel periodo oggetto di causa con mansioni di direttore tecnico, ha confermato che il _____ dirigeva quotidianamente la redazione di Praja a Mare, e che la _____ inviava quotidianamente da Sapri servizi giornalistici da quell'area, sotto la direzione del _____, quale unico referente giornalistico da quel territorio.

_____, che in quel periodo lavorava per _____ come praticante in regola, ha confermato che la _____ inviava quotidianamente da Sapri servizi giornalistici da quell'area, sotto la direzione del _____, quale unico referente giornalistico da quel territorio.

Siffatte evidenze risultano essere state confermate il 24/10/2013 da _____, che in quel periodo era in regola come redattore ordinario dipendente; il 13/6/2013 da _____, che all'epoca dei fatti lavorava per _____ come praticante giornalista in regola; da _____, all'epoca collaboratore e poi dipendente; da _____ collaboratrice in redazione all'epoca dei fatti.

L'istruttoria testimoniale svoltasi nel processo, con l'escussione a testi del _____, della _____, del _____ e del _____, ha univocamente confermato le premesse risultanze, ed ha consentito di chiarire, peraltro in modo relativo, la posizione del _____, quale persona che:

- a) svolgeva per _____ attività di procacciamento pubblicitario (teste _____), come tale del tutto estranea all'attività svolta dalla _____, e che le aveva messo a disposizione _____ un locale e il computer per montare i servizi (_____);
- b) si era intromessa (non è stato dato accertare in quale veste ed in che termini) nell'accordo intervenuto tra la (_____ e l'editore della _____ per la copertura informativa dell'area del golfo di Policastro per conto della testata R _____, per poi limitarsi a mettere a disposizione a Sapri un locale per i montaggi (_____);
- c) editava, nella stessa sede di Sapri, una rivista cartacea, denominata "_____" per la quale la _____ ha affermato di aver lavorato solo per due o tre mesi come direttrice, sempre senza contratto e senza compenso, prima di ricevere l'incarico di corrispondente per le esigenze informative di _____; mentre il _____, che pure collaborò per detta rivista, ha detto che



ci fu un periodo intermedio in cui lui e la lavorarono in entrambe le attività editoriali.

Le evidenze probatorie acquisite, del tutto univoche nell'essenziale, sembrano destituire chiaramente di fondamento sia la tesi proposta inizialmente da , per cui detta società sarebbe estranea al rapporto che si sarebbe svolto per il per conto de "la voce del Meridione" e non per la società ricorrente; sia la tesi svolta in memoria avverso riconvenzionale, per cui, in subordine, il rapporto dedotto in causa sarebbe privo dei connotati della subordinazione.

Sotto il primo profilo, in mancanza di contratto (ma secondo la la cosa iniziò in base ad un accordo con l'editore) e di regolazione formale nonché di pagamenti effettuati, la posizione di datore non può che essere attribuita al soggetto che svolge l'attività imprenditoriale che forma oggetto delle rese prestazioni, e che esercita il potere direttivo (Cass. 3418/2012); e risulta del tutto univocamente che la ricorrente forniva servizi giornalistici alla testata televisiva di sotto la direzione del che la dirigeva (e quindi certo lavorava per) e del (che ne era anche formalmente dipendente) attività alla quale il risulta del tutto estraneo e nella quale non risulta si sia mai seriamente ingerito, se non per mettere a disposizione locali e mezzi; e peraltro in base ad un accordo in cui era intervenuto il , che era l'editore

Il fatto che la abbia lavorato anche per il per "La Voce del Meridione" ha pure ricevuto conferma, ma si trattava di una diversa collaborazione avente diverso oggetto, e che, anche a preferire la deposizione del a quella della , si sarebbe svolta solo per un certo periodo contemporaneamente all'altra, si da risultare irrilevante ai fini della riconducibilità alla società ricorrente dell'intera collaborazione della

nell'impresa televisiva. Il fatto che nel rapporto tra la a la il avesse qualche ruolo, per aver fornito locali e mezzi e per aver preso parte agli accordi, potrebbe semmai comportare una corresponsabilità solidale di questi con la , e non certo escludere la legittimazione passiva di questa.

Quanto al requisito della subordinazione, esso appare del tutto evidente alla stregua degli elementi di prova acquisiti e dei criteri individuatori della condizione di subordinazione giornalistica in genere, e con particolare riferimento alla fattispecie dei corrispondenti di cui all'art. 12 del CCNLG, ormai da tempo univocamente stabiliti dalla S.C..

Costituisce infatti qui condiviso "ius receptum" che nel settore giornalistico la condizione di subordinazione, per poter essere attenuata per la creatività e l'autonomia del lavoro giornalistico, è soddisfatta dallo stabile inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa, quale può trarsi anche dal fatto che egli sia preposto in modo stabile alla copertura delle esigenze della testata per particolari ambiti di informazione, il suo lavoro sia soggetto al potere direttivo e di controllo di superiore, e permanga disponibilità di prestazione tra



una prestazione e l'altra, mentre non rileva l'osservanza di orari precisi (Cass. 22785/2013, 8068/2009, 3320/2008, 19231/2006).

Tali caratteristiche emergono con chiarezza del quadro probatorio, ulteriormente chiarito dalla deposizione del _____, nel senso che, al di là del commissionamento quotidiano dei servizi da realizzare (che è già una forma chiarissima di eterodirezione assidua), la _____ ed il _____ si risentivano almeno una volta nel corso della giornata per verificare l'andamento del lavoro, la consegna, ma anche per eventuali integrazioni, emergenze, sopravvenienze, sicchè la _____ stava assiduamente a disposizione della redazione centrale, sebbene dal suo posto di corrispondenza.

Incontestati specificamente, secondo l'onere imposto dal rito (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002), i conteggi di quanto dovuto per contributi ed accessori maturati fino al 4/2/2014, la società ricorrente va condannata al pagamento della somma richiesta, oltre alle ulteriori sanzioni civili maturate e maturande dal 5/2/2014 al soddisfo.

Poiché la domanda ha per mero oggetto la posizione della _____ (il verbale contempla anche la posizione de _____), la richiesta di riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale deve intendersi riferita a tale posizione.

Tale domanda deve ritenersi compresa nella competenza del giudice adito, perché, trattandosi di violazioni afferenti al lavoro sommerso, che implicano omissione contributiva infatti fatta contestualmente valere, si applica l'art.35, co.4, della legge n.689/81 e quindi gli artt. 442 e segg. c.p.c. (Cass. 13545/2008). Nel merito, consta in atti che, riguardo alle sanzioni propriamente amministrative (quelle civili sono automatiche e prestabilite dalla legge), l'Istituto si è limitato, ai sensi ed agli effetti degli artt. 13 del d.lgs n.124/2004 e 14 e 35 della legge n.,689/81, a diffidare il legale rappresentante protempore della società a regolarizzare la posizione della _____ entro 30 giorni dalla data di notifica del verbale di accertamento, provvedendo entro i successivi 15 giorni al pagamento della sanzione minima di legge, avvertendo che, in difetto, il verbale di accertamento produceva gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati; e che peraltro, ciò avvenuto, a norma dell'art. 16 della legge n.689/81, la società (responsabile solidale col L.R.) sarebbe stata ammessa al pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto da detta disposizione (terza parte del massimo della sanzione prevista, o se più favorevole, doppio del minimo); infine, che decorso inutilmente tale ultimo termine, sarebbe stata emessa ordinanza-ingiunzione ai sensi dell' art.18 della legge n.689/81.

Tutto ciò rende evidente che il verbale di accertamento non ha allo stato inflitto alcuna sanzione amministrativa in cui si sia speso il potere di determinare la sanzione tra il minimo ed il massimo, ma solo notificato una diffida a sanare le irregolarità riscontrate pagando un importo che è prestabilito dall'art. 13 del d.lgs n.124/2004, e ricordato agli intimati la possibilità di estinguere il procedimento sanzionatorio col pagamento di una somma ugualmente stabilita dalla legge (art. 16, legge n.689/81), prima che, con l'ordinanza-ingiunzione prevista dall'art. 18 della legge n.689/81, la sanzione venga concretamente inflitta.



Le spese, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la
soccumbenza.

Tali i motivi della decisione in epigrafe.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2017

IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)

